

Sentenza n. 161/15  
Procedimento n. 2976/2012/RGA  
Procedimento n. 99/06 RGNR



**CORTE DI APPELLO DI SALERNO**  
**Sezione Penale**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno 2015 il giorno 26 del mese di gennaio, la Corte di Appello di Salerno composta dai magistrati:

- 1) Dott. Vincenzo Pellegrino Presidente
- 2) Dott. Anita Mele Consigliere rel./est.
- 3) Dott. Giovanna Le Rose Consigliere

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Dott. Martuscelli sostituto Procuratore Generale della Repubblica e con l'assistenza del cancelliere dott. Angela Parrilli, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA **MC**

nella causa penale a carico di:

Pellegrino Francesco [REDACTED]

**IMPUTATA**  
(Come da imputazioni allegate)  
Artt. 621 cp

**APPELLANTE**

Il difensore dell' imputato avverso la sentenza del GM del Tribunale di Nocera Inferiore del 17.04.12 di condanna per il reato ascritto in rubrica, alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Condanna del Pellegrino al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili De Sanctis Fernando, Carlo Ciro, e Paolina Filomena da liquidarsi in sede civile, nonché alla refusione delle spese di Costituzione liquidate in € 2000,00 oltre accessori di legge.

*[Handwritten signatures]*

Depositata in Cancelleria  
**IL CANCELLIERE**  
25/01/2015

Avviso ex art. 128/548  
c.p.c.  
Notificato addi

Ricorso per Cassazione  
prodotto addi

Sentenza passata in  
cosa giudicata addi

**IL CANCELLIERE**

**ESECUZIONE**

Addi

Fatto estratto esecutivo  
alla

Addi

Redatta scheda

Art.

Campione pen.

**IL CANCELLIERE**

1. Del reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 621 C.P. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, essendo venuto abusivamente a conoscenza di atti di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore RG.NR 634/99 mod.21 - e segnatamente di un avviso di garanzia e decreto di perquisizione disposti dal Dott. Scalerà in data 22.06.1999 nei confronti dell'Istituto di Vigilanza "LA Supervigile" - li rivelava, o comunque li impiegava, trasmettendoli via fax alle principali testate giornalistiche del Salernitano - le quali procedevano alla relativa pubblicazione a mezzo stampa supponendo che si trattava di una notizia attuale in quanto nella copia trasmessa era stata omessa l'indicazione dell'anno - arrecando in tal modo nocumento alla persone offese che subivano effetti pregiudizievoli dalla divulgazione di atti non veritieri e, comunque ancora coperti dal segreto trattandosi di procedimento in fase di indagini.

In Nocera Superiore il 22.07.2004

## FATTO E DIRITTO

Pellegrino Francesco è accusato, secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dal primo giudice, del reato di rivelazione di atti coperti da segreto, un avviso di garanzia emesso in data 22.6.99 nei confronti dell'Istituto di Vigilanza "La Supervigile", trasmettendolo via fax alle principali testate giornalistiche che pubblicavano la notizia in data 22.7.04, supponendo che si trattasse di una notizia recente.

Avverso la predetta sentenza di condanna proponeva appello il difensore dell'imputato, eccependo, in primis, la mancanza di legittimazione a proporre la querela del De Santis, non essendo questi, alla data del 13.09.04, titolare della "Supervigile", cessato dalla carica in data 5.8.04.

Nel merito, richiedeva l'assoluzione per insussistenza del fatto, per carenza dell'elemento oggettivo della conoscenza "abusiva" dell'atto d'indagine relativo al 1999, per essere il Pellegrino, dipendente della Supervigile e sindacalista, proprio l'originario denunciante di quel procedimento penale a carico della Supervigile per abusi nei confronti dei dipendenti (omesso versamento di contributi INPS ed altro). Il fatto della perquisizione non era più segreto perché a suo tempo fu diffuso da tutte le testate giornalistiche. Quindi non era più un fatto segreto.

Sotto il profilo psicologico, non poteva certo imputarsi al Pellegrino la mancata indicazione dell'anno 1999, poiché era compito del giornalista controllare l'epoca effettiva, così come avevano fatto le altre testate giornalistiche che avevano correttamente riportato la data del decreto e dell'avviso di garanzia.

Concludeva richiedendo l'assoluzione dell'imputata per insussistenza del fatto o perché non costituisce reato.

All'odierna udienza, le parti concludevano come da verbale, il PG richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'assoluzione con formula piena dell'imputato ovvero, in subordine, declaratoria d'improcedibilità per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la difesa delle parti civili richiedendo la conferma della sentenza di I grado, la difesa dell'imputato concludendo conformemente al PG.

La Corte si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione, all'esito il Presidente dava lettura del dispositivo allegato a verbale.

I motivi di appello e l'imputato <sup>sono fondati</sup> va assolto per insussistenza del fatto.

L'informazione di garanzia nei confronti del De Santis, legale rappresentante della Supervigile non era più coperta da alcun segreto perché relativa ad un procedimento penale del 1999, nato su

denuncia dello stesso Pellegrino, quale lavoratore dipendente e sindacalista, per condotte antisindacale e di cui molte testate giornalistiche avevano data ampia diffusione in passato . Se una notizia o un documento non è più coperto da nessun segreto, il reato non può dirsi integrato e quindi l'imputato andava assolto per insussistenza del fatto .

Pertanto, ad avviso di questa Corte di Appello, nel caso di specie è doveroso emettere sentenza di riforma della sentenza impugnata e mandare assolto l'imputato dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto , con conseguente revoca delle statuizioni civili .

Letto l'art. 605 cpp,

PQM

La Corte di Appello di Salerno in riforma della sentenza emessa dal GM del Tribunale di Nocera Inferiore in data 20.08.12 ed appellata da Pellegrino Francesco , assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste . Revoca delle statuizioni civili .

Motivazione contestuale .

Salerno 26.01.15

Il consigliere est.  
dott.ssa Anita Mele

Il Presidente  
dott. Franco Pasquariello